



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 159 – 15 maggio 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Decisioni

[Sez. un., sent. n. 19357 del 29 febbraio 2024 \(dep. 15 maggio 2024\), Presidente Cassano, Relatore Aprile.](#)

Delitti contro la Pubblica Amministrazione - Dei privati – Delitto di millantato credito – Abrogazione del disposto di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – Nuova fattispecie delittuosa di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen. – Continuità normativa – Sussistenza – Esclusione – Condotte già integranti gli estremi dell’abolito delitto di millantato credito – Configurabilità del delitto di truffa – Sussistenza – Condizioni.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-*bis* cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità circa l’esistenza di un nesso di continuità normativa tra il vigente art. 346-*bis* c.p. e l’abrogato art. 346, comma 2, c.p., a decorrere dal 31 gennaio 2019, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3 (cfr. Cass., Sez. VI pen., 12 dicembre 2022, n. 11342, in *C.E.D. Cass.*, n. 284567).

Invero, alla stregua di un primo indirizzo interpretativo, sorto all’indomani della riforma del 2019 (cfr. cfr. Cass., Sez. VI pen., 14 marzo 2019, n. 17980, in *C.E.D. Cass.* n. 275730), tra il delitto di traffico di influenze illecite e la fattispecie di millantato credito, in relazione ai casi di cui al comma 2 dell’art. 346 c.p., caratterizzati dall’inesistenza di alcuna relazione tra il soggetto agente e il soggetto pubblico, deve ravvisarsi continuità normativa.

A conforto di tale scelta ermeneutica si richiama la Relazione introduttiva al disegno di legge che ha inserito l’art. 346-*bis* c.p., evidenziando come la nuova fattispecie, nell’ottemperare agli obblighi internazionali in materia di contrasto alla corruzione, abbia integrato la disciplina penale

previgente, ricomprendendo nel proprio alveo le ipotesi di millantato credito. In particolare, le condotte punite dal comma 2 dell'art. 346 c.p., oggi abrogato, rientrerebbero tra i casi di sfruttamento o vanto di relazioni “asserite”.

Segnatamente, la Relazione *de qua* evidenzia come una delle finalità principali dell'intervento legislativo sia stata proprio quella dell'adeguamento della normativa interna agli obblighi convenzionali in materia di corruzione. Ragione per cui la ricezione delle indicazioni ivi contenute ha comportato una riscrittura del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), comprensivo della condotta, già sanzionata dalla fattispecie, al contempo abrogata, di millantato credito (art. 346 c.p.).

Ne discende che la norma equipara due condotte differenti, ossia la mera vanteria e lo sfruttamento di una reale relazione con soggetti qualificati (pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p.).

Affinché si configuri la fattispecie *de qua*, le condotte devono condurre all'indebita dazione o promessa, direttamente, o tramite interposta persona, di denaro o di altre utilità, col pretesto di remunerare il soggetto attivo per l'illecita mediazione, o il soggetto qualificato per l'esercizio di funzioni o poteri.

L'art. 346-*bis* c.p. si applica in subordine alla mancata verifica di una condizione, oggetto di una clausola di riserva. L'agente non deve esercitare un'influenza illecita e non deve ravvisarsi in concreto un mercimonio della pubblica funzione, dovendosi ritenere, diversamente, integrata una delle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318, 319, 319-*ter* e 322-*bis* c.p. (cfr. Cass., Sez. VI pen., 14 marzo 2019, n. 17980, in *C.E.D. Cass.* n. 275730; Sez. VI pen., 19 giugno 2019, n. 51124, *ivi*, n. 277569; Sez. I pen., 5 maggio 2021, n. 23877, *ivi*, n. 281614; Sez. VI pen., 12 maggio 2021, n. 35581, *ivi*, n. 281996; Sez. VI, 8 giugno 2021, n. 26437, *ivi*, n. 281583; Sez. VI pen., 22 marzo 2022, n. 20935, *ivi*, n. 283270; Sez. VI pen., 26 maggio 2022, n. 32574, *ivi*, n. 283724).

Il contrapposto orientamento esclude, invece, la continuità normativa tra i due reati. Ciò in quanto la fattispecie di traffico di influenze illecite non ricomprende la condotta di colui che, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altre utilità, col pretesto di dover comprare, ovvero remunerare, il soggetto qualificato.

La relativa previsione normativa punisce, invero, condotte prodromiche rispetto al più grave delitto di corruzione, laddove *per converso* il millantato credito, nelle ipotesi di cui al comma 2, è equiparabile al delitto di truffa e appare rivolto a tutelare il patrimonio della persona offesa e non già il corretto esercizio della funzione pubblica

Alla stregua di tale orientamento, una simile condotta integra, infatti, il delitto di cui all'art. 640, comma 1, c.p. (cfr. Cass., Sez. VI pen., 19 settembre 2019, n. 5221)

All'uopo si evidenzia come la condotta criminosa di cui all'art. 346-*bis* c.p. risulti differente rispetto a quella *ex art.* 346, comma 2, c.p., essendo venuto meno il riferimento al “pretesto” di comprare il favore

di un pubblico ufficiale o di doverlo remunerare, senza che i medesimi comportamenti possano sussumersi nelle relazioni “asserite” tra il soggetto agente ed il pubblico ufficiale, di cui all' art. 346-*bis* c.p. Secondo detto indirizzo, tale locuzione non può interpretarsi, quindi, come condotta truffaldina del soggetto agente, dovendosi, invece, intendere quale prospettazione da parte del reo della concreta possibilità di influire sull'agente pubblico, influenzandolo (cfr. Cass., Sez. VI pen., 2 febbraio 2021, n. 28657, in *C.E.D. Cass.* n. 281980; Sez. VI pen., 10 marzo 2022, n. 23407, *ivi*, n. 283348; Sez. V pen., 12 dicembre 2022, n. 11342, *ivi*, n. 284567).

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sent. 12 marzo 2024 – 3 maggio 2024, n. 17543, Pres. Dovere – Rel. Serrao.](#)

Causalità – Obbligo giuridico di impedire l'evento – Posizione di garanzia - Fonte - Comportamenti concludenti – Idoneità – Condizioni.

La colpa omissiva sussiste qualora venga violato un obbligo giuridico che non è necessariamente vincolato all'esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica ma può derivare anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, essa deve essere sostenuta dalla prova che l'agente abbia assunto la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto e dall'accertamento in concreto della effettiva titolarità del potere dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.

[Sez. V sent. 8 aprile 2024 – 15 maggio 2024, n. 19208, Pres. Guardiano Rel. Giordano.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Appello - Immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo.

La causa di non punibilità di cui all'art 131-*bis* c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p.

Sez. V sent. 8 aprile 2024 – 15 maggio 2024, n. 19208, Pres. Guardiano Rel. Giordano.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Bancarotta documentale - Presupposti.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il relativo giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

In tema di bancarotta documentale, la nozione di danno è delimitata al pregiudizio cagionato dal fatto di reato globalmente considerato, da valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire, totalmente o parzialmente, la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori.

Sez. III sent. 7 febbraio 2024 – 8 maggio 2024 n. 18028, Pres. Galterio, Rel. Di Stasi.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Natura sostanziale – Novella legislativa e modifiche dell'art. 131 bis c.p. - Conseguenze in tema di applicazione della legge più favorevole.

Il nuovo art. 131-bis, c.p., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 (prevedendo l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena detentiva minima pari o inferiore a due anni e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, consentendo al giudice di considerare anche la condotta susseguente al reato), avendo l'istituto natura sostanziale, è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, c. 4, c.p., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente.

Sez. I sent. 6 maggio 2024 – 15 marzo 2024 n. 17791, Pres. Casa, Rel. Centonze.

Misure amministrative di sicurezza – Misure Patrimoniali – Confisca – Armi – Obbligatorietà in caso di estinzione del reato – Sussistenza.

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (*Ribadito il citato e risalente principio di diritto, la Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica il quale lamentava come il Giudice territoriale non avesse disposto, nonostante la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art.*

20 bis, Legge n. 110/75, la confisca dell'arma e delle munizioni in questione, violando l'insegnamento secondo il quale la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche nel caso di proscioglimento dell'imputato per la sua morte o per l'intervenuta prescrizione del reato, dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel merito per l'insussistenza del fatto illecito oggetto di contestazione).

Sez. II sent. 24 gennaio 2024 –10 maggio 2024 n. 18392, Pres. Rago, Rel. Florit.

Pena – Sostituzione di pene detentive brevi – Valutazione e rilevanza delle precedenti condanne – Novella legislativa.

In materia di pena sostitutiva di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 c.p. contenuto dall'ad. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.

Sez. III sent. 7 marzo 2024 – 8 maggio 2024 n. 18030, Pres. Andreazza, Rel. Paziienza.

Prescrizione – Possibilità di rilevare l'intervenuta prescrizione in sede di giudizio di rinvio da annullamento della Cassazione in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. – Esclusione.

Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza nella parte relativa all'affermazione di responsabilità.

Sez. II sent. 14 marzo 2024 –15 maggio 2024 n. 19132, Pres. Verga, Rel. Di Paolo.

Proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Intervenuta derubricazione in appello con conseguente individuazione di limite edittale – Possibilità di invocare la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. in sede di giudizio di legittimità.

In tema di particolare tenuità del fatto, nel caso in cui la derubricazione del reato contestato sia stata operata dal giudice dell'appello in sentenza senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la relativa garanzia difensiva implica che, se la fattispecie ritenuta d'ufficio preveda limiti edittali che rendano astrattamente applicabile l'art. 131 bis c.p., l'imputato possa invocare per la prima volta davanti alla Corte di cassazione l'applicazione della speciale causa di non punibilità.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 28 marzo 2024 – 14 maggio 2024 n. 19105, Pres. Di Stefano, Rel. Gallucci.

Cessazione della qualità di pubblico ufficiale – Art. 360 c.p. – Presupposti.

Laddove venga ritenuto sussistente un delitto che prevede - quale elemento costitutivo o circostanza aggravante - la qualifica di pubblico ufficiale, ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'art. 360 c.p. il giudice deve individuare l'interesse pubblico protetto dalla norma incriminatrice e verificare se la condotta del soggetto attivo non più titolare, al momento del fatto, delle qualifiche di pubblico ufficiale abbia, nonostante la cessazione di dette qualifiche, concretamente leso o messo in pericolo l'interesse tutelato.

Sez. II sent. 27 marzo 2024 –15 maggio 2024 n. 19140, Pres. Verga, Rel. Pardo.

Ricettazione – Elemento materiale – Possesso di beni smarriti

Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

Sez. VI, sent. 15 febbraio 2024 – 14 maggio 2024 n. 19108, Pres. Costanzo, Rel. Tripiccione.

Trasferimento fraudolento di valori - Art. 512 bis c.p. – Concorso nel reato – Presupposti.

La norma di cui all'art. 512 bis c.p. non punisce espressamente la condotta di colui che accetta tale fittizia intestazione il quale, quindi, potrà rispondere a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. solo se consapevole della strumentalità di tale condotta ad una delle finalità tipizzate dal legislatore: il concorrente è soggetto diverso dall'effettivo portatore dell'interesse (di carattere elusivo o agevolativo), cosicché rispetto alla sua posizione, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del reato, deve ritenersi sufficiente che sussista la sua consapevolezza del perseguimento di tale finalità da parte di colui che realizza la condotta tipica sanzionata dalla norma incriminatrice. In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., a condizione che sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta tipica.

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 18 gennaio 2024 – 7 maggio 2024 n. 17809, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.

Reati edilizi – Ordine di demolizione – Destinatari.

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso ma anche l'attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

La prospettazione che la demolizione potrà essere eseguita d'ufficio a spese e a carico dell'attuale proprietario del bene non costituisce causa di nullità dell'ingiunzione.

Sez. V sent. 3 aprile 2024 – 15 maggio 2024, n. 19207, Pres. Sabeone, Rel. Morosini.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Bancarotta da operazioni dolose.

La fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, co. 2, n. 2, l. fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, co. 1, e 216, co. 1, n. 1), l. fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione *ex ante*, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.

Sovrapporre le due figure significa non tenere conto delle notevoli differenze strutturali tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è reato di pericolo, e quella di bancarotta da operazioni dolose che è reato di evento (sicché richiede, tra l'altro, il nesso di causalità tra condotta e dissesto).

Sez. IV, sent. 16 gennaio 2024 – 3 maggio 2024, n. 17561, Pres. Dovero – Rel. D'Andrea.

Reati stradali – Lavori di pubblica utilità – Natura – Pena principale – Prescrizioni tipiche dei lavori di pubblica utilità sostitutive – Applicabilità – Esclusione – Effetti – Pena illegale.

In tema di reati stradali, a fronte della richiesta di applicazione di pena principale dei lavori di pubblica utilità ex articolo 186, co. 9-*bis* CdS, regolati sul modello previsto dall'articolo 54 d. lgs. n. 274 del 2000, l'imposizione delle prescrizioni di cui all'articolo 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689 (lavori di pubblica

utilità sostitutivi), costituisce applicazione di una pena illegale, in quanto erogatrice di una sanzione diversa per natura e specie da quella prevista dalla legge.

D. Diritto processuale.

Sez. II sent. 24 gennaio 2024 –10 maggio 2024 n. 18391, Pres. Rago, Rel. Marra.

Appello – Obbligo di motivazione del giudice.

Il giudice di appello, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, è tenuto a motivare in modo puntale e analitico su ogni punto a lui devoluto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado.

Sez. V sent. 3 aprile 2024 – 15 maggio 2024, n. 19207, Pres. Sabeone, Rel. Morosini.

Appello - Valutazione dei motivi di appello in sentenza - Requisiti.

La sentenza di secondo grado deve confrontarsi effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado.

Sez. IV, sent. 9 aprile 2024 – 6 maggio 2024, n. 17697, Pres. Piccialli – Rel. Vignale.

Costituzione di parte civile – Termini – Disciplina transitoria di cui all'art. 85-*bis* d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – Procedimenti rientranti nel regime transitorio – Ordinanza di esclusione – Applicazione termini decadenziali nuova disciplina dell'art. 79 c.p.p. – Abnormità funzionale.

L'ordinanza che respinge la costituzione di parte civile in applicazione dei nuovi termini decadenziali prescritti dalla nuova formulazione dell'articolo 79 c.p.p., entrata in vigore a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in processi per i quali la disciplina transitoria di cui all'articolo 85-*bis* della stessa norma impone *ratione temporis* l'applicazione della disciplina previgente, costituisce atto affetto da abnormità funzionale, direttamente ricorribile per cassazione.

Sez. VI, sent. 18 gennaio 2024 – 7 maggio 2024 n. 17842, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri.

Giudizio abbreviato - Art. 442 c.p.p. – Continuazione delitto e contravvenzione – Riduzione della pena – Effetti.

Il differente trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 442 c.p.p. - secondo cui, allorché si procede per una contravvenzione la pena è diminuita della metà e non di un terzo costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.

[Sez. I sent. 14 maggio 2024 – 8 marzo 2024 n. 18916, Pres. Mancuso, Rel. Lanna.](#)

Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Disposizioni generali – Casi di ricorso – Travisamento della prova.

I vizi della motivazione sussumibili sub “travisamento della prova” sono: la omessa considerazione di una prova decisiva, così realizzandosi il cd. “travisamento per omissione”; l'utilizzazione, a fini decisionali, di un elemento probatorio in forza della errata ricostruzione del relativo elemento significativo, così realizzandosi il cd. “travisamento delle risultanze probatorie”; l'utilizzazione di un elemento dimostrativo mai entrato nel processo, così realizzandosi il cd. “travisamento per invenzione” (*Nel caso di specie, un elemento di valutazione e conoscenza presente in atti è stato adoperato dal Giudice della esecuzione - a fini decisionali - sulla base di una errata lettura del relativo elemento "significante"; si è pervenuti, in tal modo, a un travisamento delle risultanze probatorie. In sostanza, i reati dai quali sono scaturite le plurime condanne a carico del ricorrente sono stati definiti dal Giudice dell'esecuzione come commessi entro un "ambito temporale strettissimo". Afferma la Corte che, pur volendo considerare la natura empirica e generica di tale indicazione, che effettivamente si presta ad essere interpretata secondo differenti accezioni frutto delle diverse percezioni soggettive, il dato oggettivo emergente dagli atti è rappresentato dalla collocazione temporale dei fatti giudicati: il primo furto risale all'anno 2014, mentre l'ultimo è stato commesso nell'anno 2020. Tale situazione oggettiva, secondo i giudici di legittimità, rende palesemente illogica l'affermazione sopra riportata, sulla quale si impernia l'avversato provvedimento che aveva riconosciuto la sussistenza della continuazione tra reati).*

[Sez. VI, sent. 4 aprile 2024 – 8 maggio 2024 n. 18177, Pres. Giordano, Rel. Di Geronimo.](#)

Intercettazioni telefoniche – Professione forense- Art. 271 c.p.p. - Inutilizzabilità – Presupposti.

Il divieto di utilizzazione, stabilito dall'art. 271, c. 2, c.p.p. sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate, anche se indirette, siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, c. 1, c.p.p., ancorché non formalizzata in un mandato, e riguardino fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata.

Il divieto di utilizzazione deve essere riconosciuto anche in relazione alle ipotesi in cui un mandato difensivo non è stato formalizzato, posto che l'attività professionale ricomprende necessariamente

anche quella fase di consultazione, eventualmente preliminare all'emersione stessa del coinvolgimento dell'interessato in attività di indagine.

Sez. V sent. 22 gennaio 2024 – 15 maggio 2024, n. 19216, Pres. Miccoli, Rel. Guardiano.

Mezzi di ricerca della prova - Decreto di sequestro probatorio - Obbligo di motivazione.

L'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita.

Sez. III sent. 21 febbraio 2024 – 8 maggio 2024 n. 18055, Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi.

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Pericolo di fuga – Attualità – Valutazione.

Il requisito della attualità del pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma primo, lettera b), c.p.p.- nel testo modificato dalla legge n. 47 del 2015-, richiede la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena: detta attualità non deve, tuttavia, essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico - ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo - l'effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi.

Sez. IV, sent. 21 marzo 2024 – 3 maggio 2024, n. 17548, Pres. Dovere – Rel. Pezzella.

Pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. - Disciplina transitoria contenuta all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis c.p., la richiesta in tal senso

dell'imputato deve essere formulata non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, c.p.p., ma può comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

[Sez. II sent. 6 marzo 2024 –10 maggio 2024 n. 18393, Pres. Rago, Rel. Borsellino.](#)

Processo – Imputato ristretto agli arresti domiciliari per altra causa – Legittimo impedimento – Sussistenza.

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso.

Ribadito il principio affermato da SS. UU. 7635/22, con l'ulteriore precisazione per cui la detenzione domiciliare deve ritenersi misura coercitiva analoga agli arresti domiciliari, sicchè, in presenza di una richiesta di partecipazione all'udienza dell'imputata impedita, il Tribunale non avrebbe potuto celebrare l'udienza in sua assenza.

[Sez. II sent. 24 gennaio 2024 –10 maggio 2024 n. 18385, Pres. Rago, Rel. Marra.](#)

Prova – Rinuncia all'escussione di testimone già ammesso – Opposizione di altra parte processuale – Conseguenze.

In tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, c.p.p.

[Sez. II sent. 5 aprile 2024 –10 maggio 2024 n. 18440, Pres. Rago, Rel. De Santis.](#)

Rescissione del giudicato – Incolpevole mancata conoscenza del processo – Ambito di riferimento.

In tema di rescissione del giudicato l'incolpevole mancata conoscenza del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" e la stessa non può essere esclusa sulla base del sistema di conoscenza legale fondato su notifiche formalmente regolari.

[Sez. III sent. 19 marzo 2024 – 7 maggio 2024 n. 17833, Pres. Galterio, Rel. Paziienza.](#)

Rescissione del giudicato - Nomina fiduciaria – Rilevanza – Onere di allegazione in capo al condannato circa la non conoscenza del processo.

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce

indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

Sez. VI, sent. 4 aprile 2024 – 8 maggio 2024 n. 18177, Pres. Giordano, Rel. Di Geronimo.

Riapertura delle indagini – Art. 414 c.p.p. – Intercettazioni telefoniche – Inutilizzabilità – Effetti.

La riapertura delle indagini presuppone esclusivamente l'acquisizione di meri elementi indiziari che, uniti a quelli già acquisiti in precedenza, giustificano la riattivazione delle investigazioni. L'art. 414 c.p.p. non richiede quale condizione necessaria per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, essendo invece sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni, circostanza quest'ultima che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la necessità di valutare nuove intercettazioni, aventi portata indiziante, salvo restando che il vaglio sulla loro utilizzabilità non può che essere rimandato alla fase successiva del giudizio.

Sez. IV, sent. 22 marzo 2024 – 13 maggio 2024, n. 18602, Pres. Di Salvo – Rel. Bruno.

Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova – Programma di trattamento - Richiesta di elaborazione all'ufficio di esecuzione penale - Rigetto per l'assenza di detto programma - Illegittimità - Ragioni

È illegittima la decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, *ex art.* 464-bis, co. 4, primo periodo c.p.p., detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 10 maggio 2024 – 8 marzo 2024 n. 18580, Pres. Mancuso, Rel. Calaselic.

Esecuzione – Disciplina della continuazione – Onere di allegazione degli elementi sintomatici da parte della difesa – Obbligo di considerazione degli stessi da parte del Giudice.

In tema di esecuzione incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a

una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81 co. 2 c.p. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitudine a delinquere (*La Corte, nell'annullare l'ordinanza con la quale il Giudice della esecuzione rigettava la richiesta applicazione della disciplina della continuazione, osservava che, nel caso al vaglio, la prova del medesimo disegno criminoso era stata esclusa dal Giudice territoriale con motivazione che riporta principi giurisprudenziali genericamente operanti in ordine agli oneri probatori e circa la qualità degli indici indicatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso ma, con specifico riferimento alla fattispecie in questione, ha riferito poche osservazioni relative all'omogeneità dei titoli di reato e alla diversità dei luoghi di commissione degli stessi senza prendere in considerazione, puntualmente, le circostanze devolute positivamente con l'istanza, relative all'esistenza di alcuni indicatori della potenziale riconducibilità delle violazioni a un medesimo disegno criminoso, al di là dell'omogeneità delle trasgressioni*).

[Sez. I sent. 14 maggio 2024 – 8 marzo 2024 n. 18923, Pres. Mancuso, Rel. Lanna.](#)

Sorveglianza – Misure alternativa al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale da libero – Necessaria acquisizione della relazione del servizio penale di esecuzione esterna – Insussistenza – Condizioni.

Rispetto alla possibilità di concedere o meno l'affidamento in prova ai servizi sociali, risulta superflua l'acquisizione della relazione dell'UEPE allorquando si tratti di condannato in stato di libertà ed il corredo di risultanze documentali acquisite appaia già manifestamente evocativo dell'inidoneità della misura richiesta, rispetto alla personalità del soggetto, che si sia già dimostrato, in forza della documentazione unita all'incarto processuale, attualmente impermeabile rispetto alla possibilità di effettiva e concreta risocializzazione (*Nel caso in esame, la Corte ha ritenuta legittima la decisione del Tribunale di sorveglianza di rigettare la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, sulla base di una ampia congerie di ragioni, quali: la presenza di un carico pendente per reati di analoga natura e con condanna, confermata in appello, alla pena di anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione; la carenza di una reale e lecita occupazione lavorativa; le negative informazioni provenienti dalla Polizia di Sato, che indica il richiedente quale intraneo ad una associazione dedita al narcotraffico*).

[Sez. I sent. 14 maggio 2024 – 8 marzo 2024 n. 18920, Pres. Mancuso, Rel. Lanna.](#)

Sorveglianza – Misure alternativa al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Necessità di una residenza stabile e conosciuta – Sussistenza.

La mancanza di una stabile, sicura e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato. L'invocato

benefico, infatti, postula un contatto diretto e continuo, fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale al quale - a norma dell'art. 47 co. 9 Ord. pen. - spetta il compito di controllare la condotta del soggetto, nonché di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale (*La Corte ha ritenuto del tutto legittimo il rigetto della richiesta misura alternativa sul presupposto che il condannato aveva indicato di essere socio, con il figlio, di una società che presso la sede indicata è risultata - all'esito dei dovuti controlli - inesistente; una nota della Polizia di Stato lo indicava come soggetto residente all'estero, precisamente nella Repubblica Dominicana; il ricorrente era stato cercato ripetutamente presso il domicilio indicato ma, nonostante il relativo cognome figurasse sul citofono, non è stato colà mai reperito*).

Sez. I sent. 9 maggio 2024 – 29 febbraio 2024 n. 18348, Pres. Boni, Rel. Centofanti.

Sorveglianza – Misura alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale in Paese della U.E. aderente alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio – Necessaria disponibilità in concreto dello Stato estero – Sussistenza.

L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con il d.lgs. n. 38 del 2016, ma compete pur sempre alla magistratura di sorveglianza di esprimere il giudizio prognostico previsto dall'art. 47 Ord. pen., in termini favorevoli o sfavorevoli (*Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso della difesa sul presupposto che, ferma la concedibilità in astratto della misura alternativa in territorio rumeno, avendo tale Paese dell'Unione dato attuazione alla decisione quadro, il Giudice ha correttamente rilevato l'impossibilità di dare corso in concreto, e nel singolo caso, alla misura stessa, dopo avere constatato l'indisponibilità delle competenti Autorità rumene all'elaborazione di un efficace percorso di reinserimento sociale in libertà, che coinvolgesse la persona del richiedente*).

Sez. I sent. 9 maggio 2024 – 29 febbraio 2024 n. 18351, Pres. Boni, Rel. Centofanti.

Sorveglianza – Misura alternative al carcere – Reato commesso in corso di esecuzione della pena – Autonomia di valutazione del Giudice di sorveglianza da quello di cognizione – Sussistenza – Condizioni.

La valutazione della magistratura di sorveglianza, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla possibile differente valutazione delle stesse condotte, operato -ad altri fini- dal giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata

commissione da parte dell'istante (*Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per mezzo della quale era stata revocata al ricorrente la misura della detenzione domiciliare anche se il Tribunale di cognizione lo aveva prosciolto dalla contestazione di evasione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.*).

Sez. I sent. 14 maggio 2024 – 3 aprile 2024 n. 18926, Pres. Mogini, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Reclamo – Oggetto del reclamo – Diritti soggettivi (reclamo giurisdizionale) – Modalità di esercizio degli stessi (reclamo generico).

Il detenuto, nel rivolgersi al magistrato di sorveglianza, può azionare più strumenti giuridici a seconda della pretesa dedotta; se è una situazione di diritto soggettivo esercitabile nei confronti dall'Amministrazione penitenziaria, si è presenza di un reclamo giurisdizionale e la decisione è di regola impugnabile dinnanzi Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 *bis* co. Ord. pen.; se si contestano le modalità di esercizio dei diritti soggettivi, si è in presenza di un reclamo generico ex art. 35 co. 1 n. 5 Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (*Nella specie, la Corte, a prescindere dal tipo di situazione soggettiva dedotta come lesa, ha giudicato che le richieste oggetto del reclamo sono state correttamente dichiarate inammissibili perché formulate o senza confrontarsi con le ragioni dell'amministrazione, che ha giustificato il trattenimento con le esigenze di cautela imposte dal regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen. — è il caso della richiesta di consegna di alcuni supporti digitali - oppure in termini così generici da non consentire la precisa individuazione del pregiudizio subito e del rimedio per farvi fronte — è il caso della richiesta di l'installazione di programmi sul PC*).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.